



Città di Pontida
Provincia di Bergamo

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida n. 17 del 06.05.2017

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Riferimenti normativi	pag. 3
Art. 3 - Definizioni	pag. 3
Art. 4 - Finalità	pag. 3
Art. 5 - Soggetti	pag. 4
Art. 6 - Merci oggetto di cessione	pag. 4
Art. 7 - Occasionalità delle attività	pag. 5
Art. 8 - Individuazione delle aree	pag. 5
Art. 9 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica	pag. 5
Art. 10 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico	pag. 6
Art. 11 - Comunicazione per lo svolgimento dell'attività su area privata aperta al pubblico	pag. 7
Art. 12 - Sanzioni	pag. 7
Art. 13 - Disposizioni finali	pag. 7

Art. 1 Oggetto

1. Il presente "PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI", redatto ai sensi dell'art. 29 bis della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2016 e s.m.i. e delle "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", di cui alla D.G.R 18 aprile 2016 n. X/5061, disciplina le attività occasionali di cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Art. 2 Riferimenti normativi

- ✓ Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali;
- ✓ Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere);
- ✓ D.G.R 18 aprile 2016 n. X/5061 (Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici);
- ✓ Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i. avente ad oggetto "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

Art. 3 Definizioni

1. Si considerano "**cessioni ai fini solidaristici**" di cui alla D.G.R. 18 aprile 2016 - n. X/5061 "Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" le **attività** in cui enti **non commerciali**, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'Art. 6 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs.460/97. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.
2. Le attività disciplinate dalle presenti linee guida, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l.241/90.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
 - a. qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
 - b. qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti ad Enti Religiosi per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Art. 4 Finalità

1. Il piano in oggetto viene approvato al fine di:
 - a. Individuare le aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui all'art. 3, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
 - b. promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera a), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui all'art. 6;
 - c. favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui all'art. 3 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
 - d. predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui all'art. 3 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
 - e. armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.

Art. 5 Soggetti

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 3 comma 1 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.
2. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo;
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente ad oggetto "*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*":
 - a) si considerano enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai fini dell'applicazione del presente Piano, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili;
 - b) si intende che siano perseguite finalità di solidarietà sociale di cui alla precedente lettera a) del presente terzo comma quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto del presente regolamento e relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;
 - c) Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, possono praticare cessioni a fini solidaristici di cui al presente regolamento a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.;
 - d) Non si considerano in ogni caso soggetti al presente regolamento, in quanto aventi nel proprio statuto l'espresso perseguimento di finalità di natura non solidaristica e quindi esclusi per legge dalla pratica di cessioni a fini solidaristici di cui al presente regolamento, gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 6 Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 3 possono riguardare:
 - ✓ prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - ✓ prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Art. 7 Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere collocate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità.
2. Il **Comune**, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell'ambito del presente Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici **stabilisce**:
 - a) il **numero massimo** di iniziative di cui all'art. 3 che possono essere svolte in **contemporanea** su tutto il territorio comunale, **pari a quattro**, di cui tre sulle aree di cui all'art. 8, afferenti a soggetti diversi;
 - b) il numero massimo di iniziative annuale, pari a **sedici**, di cui **12** sulle aree di cui all'art. 8.
3. Il comune sulle aree da destinarsi all'esercizio delle attività di cui all'art. 3 come indicate nel successivo art. 8, promuove l'avvicendamento di diverse tipologie di prodotti. Pertanto, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, dovranno avvicinarsi iniziative di diversa tipologia, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.
4. Lo stesso Soggetto in un anno potrà svolgere al massimo n. 3 eventi nelle postazioni di cui all'art. 8 e comunque non nella stessa postazione;
5. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Art. 8 Individuazione delle aree

1. Il Comune, nell'ambito del piano in oggetto, individua le seguenti aree pubbliche (allegato A) da destinarsi all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, tenuto conto delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, in modo da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta fondi risulterebbe troppo esigua:
 - A. Area mercato (via Dante Alighieri - Via Legnano) ad esclusione delle giornate in cui si svolge il mercato settimanale;
 - B. Parcheggio Viale delle Rimembranze;
 - C. Area adiacente parco Pubblico Berchet.
2. Le cessioni in oggetto dovranno avvenire comunque su aree aventi una distanza minima di m. 25 dagli esercizi commerciali che trattano prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita a fini solidaristici.

Art. 9 Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:
 - non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
 - non danneggiare la sede stradale;
 - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
 - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
 - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.
2. L'attività di cui all'art. 3 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui al precedente art. 6 comma 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - indicazione dell'ente promotore (soggetto);
 - scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
5. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Art. 10

Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. In caso di svolgimento dell'attività di cui all'art. 3 su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente (Soggetto) presenta al comune, **almeno 30 giorni** prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:
 - a. Indicazione dell'Ente richiedente (indirizzo, codice fiscale, Pec)
 - b. generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
 - c. indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici di cui all'art. 8 comma 2;
 - d. dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
 - e. data, orario e finalità dell'iniziativa;
 - f. tipo di merce offerta in cessione;
 - g. dichiarazione dell'ente (Soggetto) che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
 - h. dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
 - i. copia dell'atto costitutivo e/o statuto da cui risulti la natura di ente non commerciale, oppure indicazione di come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente, oppure comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L.241/90.
2. La documentazione di cui al comma 1.i. deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.
3. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale, nel rispetto dei criteri indicati agli artt. 7 e 9.
4. L'Ufficio ricevente provvede a verificare che siano rispettate le prescrizioni del presente Piano, provvedendo ad emettere il provvedimento di concessione o diniego.
5. Qualora le domande presentate eccedano i limiti di cui all'art. 7 comma 2, si procederà come di seguito:
 - a. in caso di domande concorrenti per la stessa postazione nella stessa giornata si darà preferenza a quella giunta prima in ordine cronologico;
 - b. in caso di richieste eccedenti il numero massimo di iniziative giornaliere o annuali, le postazioni disponibili saranno assegnate in primo luogo in riferimento alle domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti, in secondo luogo alle istanze ricadenti in occasione di campagne Nazionali o Regionali.
6. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 11

Comunicazione per lo svolgimento dell'attività su area privata aperta al pubblico

1. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui all'art. 10 comma 1.
2. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario.
3. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

Art. 12

Sanzioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 comma 1 in violazione alle prescrizioni del presente Piano comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 100,00 a un massimo di €. 500,00.
2. In caso di attività di Cessione a fini solidaristici svolte in assenza di provvedimento di Concessione di suolo pubblico o di Comunicazione al Comune per le aree private aperte al pubblico, verrà disposta anche la cessazione dell'attività e l'immediato sgombero dell'area.
3. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e s.m.i.
4. Fermo restante l'applicazione della legge penale, la riqualificazione della cessione di beni e/o della prestazione di servizi a fini solidaristici in esercizio abusivo dell'attività commerciale, in considerazione della sua natura lucrativa, professionale e/o continuativa, è punita, se esercitata sul suolo privato aperto al pubblico, con l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 516,00 a un massimo di €. 3.098,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del "Regolamento sul settore del commercio in sede fissa", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida numero 9 del 21 maggio 2012, salve successive modificazioni ed integrazioni, nonché, se esercitata sul suolo pubblico, con l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 500,00 a un massimo di €. 3.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c. 2, del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle sagre, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida numero 34 del 12 novembre 2016, salve successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Piano si fa riferimento alla vigente normativa in materia, espressamente richiamata all'art. 2 del presente Piano.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti e sostituisce e abroga ogni altra disposizione comunale con esso in contrasto.

